



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
T e r r a c i n a

ORDINANZA N° 30/03

Il Capo del Circondario Marittimo di Terracina e Comandante del Porto omonimo:

- VISTI:** gli art. 30, 64, 65, 81 e 409 del Codice della Navigazione e 59 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, contenente il nuovo Codice delle Strada;
- VISTO:** il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale Demanio Marittimo e porti n.ri 520951 e 520169 rispettivamente in data 24.02.1995 e 14.04.1995;
- VISTA:** la propria Ordinanza n° 08/2002 del 08.03.2002 che regola la viabilità sul tratto di carreggiata della banchina lato nord – Monte Giove – del porto di Terracina istituendo il senso unico di marcia in direzione via Stella Polare, via della Banchina, via Lungomare Matteotti;
- RITENUTO:** necessario aggiornare la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nell'ambito del porto canale di Terracina a causa del forte aumento del traffico veicolare dovuto all'apertura di una nuova linea di navigazione;
- RITENUTO:** necessario aumentare il livello di sicurezza nella esecuzione dell'attività di imbarco/sbarco merci e passeggeri dai M/Traghetti che collegano Terracina alle Isole Pontine;
- CONSIDERATO:** che per la diversa tipologia di operazioni che si svolgono nelle aree portuali vanno individuate le aree destinate prevalentemente alla circolazione stradale, dove trovano applicazione le norme del Codice della Strada, delle aree destinate allo svolgimento di operazioni portuali dove trovano applicazione le norme previste dal Codice della Navigazione;

ORDINA

- ART.1** Sul tratto di carreggiata della banchina lato nord – Monte Giove – del porto di Terracina permane il senso unico di marcia in direzione via Stella Polare, via della Banchina, via Lungomare Matteotti.
- ART.2** Nell'ambito dell'area portuale il limite massimo di velocità è determinato in 30 Km/h, fatta eccezione per gli autoveicoli delle forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e degli enti di assistenza sanitaria impegnati in situazioni di emergenza. Comunque è fatto



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

obbligo ai conducenti di adeguare la velocità dei rispettivi veicoli in relazione alle circostanze contingenti e allo stato dei luoghi;

ART.3 All'interno dell'ambito portuale ovvero **nel piazzale prospiciente la Darsena di Levante e relativa banchina, nel Molo Gregoriano, nello scalo di alaggio/varo attiguo alla Vecchia Darsena e relativa area recintata (ex scalo S.E.P), nelle aree situate all'interno dei guard rails e nell'area adiacente la concessione Tirrena Yachting, è vietato il transito e la sosta** a qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli appartenenti alle Forze di Polizia, d'emergenza, di soccorso e all'uopo autorizzati dal Comando del porto.

Tuttavia, per il tempo strettamente necessario, nel tratto di via del Molo compreso tra lo scalo di alaggio ex SEP e il distributore carburante della FINA, è consentita la fermata all'interno dei guard rails ai soli autoveicoli impiegati nelle operazioni di carico/scarico di materiale e del pescato proveniente/destinato alle unità ivi ormeggiate.

ART.4 Su ciascuno degli accessi carrabili di seguito indicati a cura della Città di Terracina deve essere apposta idonea segnaletica verticale indicante il divieto di transito per tutti i veicoli:

- Darsena di Levante, presso gli accessi di levante e ponente, devono essere apposti due paletti in ferro di colore bianco-rosso, congiunti da catena metallica con chiusura a lucchetto. Deve essere altresì garantito idoneo accesso per il solo transito pedonale e per le carrozzine dei portatori di handicap.
- Vecchia Darsena, presso il varco di accesso alla banchina di ponente – lato via del Molo – devono essere apposti due paletti laterali in ferro di colore bianco-rosso congiunti da una catena metallica con chiusura a lucchetto. Deve essere altresì garantito idoneo accesso per il solo transito pedonale e per le carrozzine dei portatori di handicap.
- Molo Gregoriano, presso il varco di accesso alla banchina, deve essere apposta una sbarra metallica di colore bianco-rosso con chiusura a lucchetto. Deve essere altresì garantito idoneo accesso per il solo transito pedonale e per le carrozzine dei portatori di handicap.

ART.5 Nell'ambito delle aree demaniali marittime assentite in concessione al Comune di Terracina:

- **via Lungomare Matteotti;**
- **Largo Matteotti,**

la circolazione è libera e pertanto sono applicabili le norme previste dal "Codice della Strada".



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ART.6 Nell'ambito delle aree demaniali marittime situate lungo:

- **sulla strada semicircolare collegata al Lungomare Matteotti;**
- **sull'area Demaniale Marittima adiacente al lato di levante del tratto pavimentato che unisce il piazzale prospiciente la Nuova Darsena al Lungomare Matteotti, per una lunghezza massima di 5 metri;**
- **via della Banchina;**
- **via Cristoforo Colombo;**
- **via della Batteria;**

la circolazione è libera e pertanto sono applicabili le norme previste dal "Codice della Strada".

Nell'ambito delle aree demaniali in argomento, è consentita la sosta oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00 - escluso le autovetture espressamente autorizzate da questo Comando -, ai soli autoveicoli (eccetto autoveicoli con merce pericolosa a bordo, autocaravan, caravan, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera), motoveicoli e ciclomotori ed esclusivamente entro gli spazi delimitati da apposita segnaletica, predisposta dall'Amministrazione Cittadina.

Per gli autoveicoli trovati in sosta vietata nelle aree di cui al comma 1, dovrà applicarsi il Codice della Navigazione nel caso in cui gli stessi creino intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali, di emergenza, o al movimento di altri tipi di veicoli all'uopo autorizzati. In tal caso, gli stessi saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei relativi proprietari.

ART.7 Considerate le peculiari caratteristiche di **via del Molo, radice del Molo Gregoriano, Molo Gregoriano, piazzale Ammiraglio Bergamini, area scalo di alaggio/varo attiguo alla Vecchia Darsena e relativa area recintata (ex scalo S.E.P.), area Vecchia Darsena adiacente la concessione Tirrena Yachting/Cantiere Navale Aprea, Nuova Darsena e relativa banchina, stradina senza uscita racchiusa tra i massi naturali ed il piazzale del Centro Sportivo Comunale e dell'ex Cantiere S.E.P.**, destinate all'imbarco e sbarco di passeggeri, autoveicoli e merci pericolose sui M/T destinati alle isole Pontine, all'alaggio e varo di imbarcazioni, caratterizzate dalla presenza di serbatoi interrati per bunkeraggio, di cantieri e di aree destinate al deposito di reti da pesca, non è possibile distinguere le aree destinate esclusivamente alle operazioni commerciali dalle aree destinate esclusivamente alla libera circolazione e pertanto, sebbene aperte al pubblico transito, **è applicabile esclusivamente il Codice della Navigazione.**

Nell'ambito delle aree demaniali in argomento, è consentita la sosta oraria dalle ore 08:00 alle ore 20:00 - escluse le autovetture espressamente autorizzate da questo Comando -, ai soli autoveicoli (eccetto autoveicoli con merce pericolosa a bordo, autocaravan, caravan, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati e mezzi d'opera),



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

motoveicoli e ciclomotori ed esclusivamente entro gli spazi delimitati da apposita segnaletica, predisposta ad opera dell'Amministrazione Cittadina.

Gli autoveicoli in sosta vietata nelle aree di cui al primo comma (fatta eccezione per la stradina senza uscita riportata nel seguente comma 4), saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei proprietari.

La sosta nella stradina senza uscita racchiusa tra i massi naturali ed il piazzale del Centro Sportivo Comunale e dell'ex Cantiere S.E.P. è libera.

ART.8 L'area portuale prospiciente la radice del Molo Gregoriano, è riservata alle operazioni di imbarco/sbarco dei M/Traghetti che effettuano collegamenti con le Isole Pontine. Pertanto, nell'area in questione è vietato il transito di persone e veicoli nonché ogni ulteriore attività non riconducibile alle operazioni sopra indicate.

L'area sopra indicata a cura delle Società "LIBERA NAVIGAZIONE MAZZELLA" e "SNAP" e previo acquisizione di eventuali autorizzazioni da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni, deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo e recintata con cortina metallica con chiusura a lucchetto, sorretta da paletti in ferro. A cura delle Società sopra citate deve essere apposto un cartello con la seguente dicitura:

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRACINA
ORD. N° ____/03 IN DATA _____

AREA RISERVATA IMBARCO E SBARCO PASSEGGERI ED AUTOVEICOLI
PER LE ISOLE PONTINE.
DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE E VEICOLI NON AUTORIZZATI.

E' assolutamente vietata la sosta nell'ambito portuale dei veicoli che contengono, o hanno contenuto merce pericolosa a bordo. Allo sbarco, i citati veicoli devono immediatamente lasciare l'area portuale.

Al fine di ottemperare agli adempimenti posti in capo al vettore marittimo di navi dall'art. 409 Cod. Nav. e dalla Ordinanza n° 28/97 in data 15.07.1997, il vettore medesimo, previa intesa con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, può realizzare idonea segnaletica orizzontale al fine di agevolare l'incolonnamento dei veicoli in attesa di imbarco.

Gli autoveicoli in sosta vietata nelle aree di cui al primo comma, che creano intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali, di emergenza, o al movimento di altri tipi di veicoli all'uopo autorizzati saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei proprietari.



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

ART.9 Nell'ambito dell'area portuale la sosta è espressamente vietata:

1. lungo i guard rails posizionati su via del Molo, Piazzale Ammiraglio C. Bergamini, via Cristoforo Colombo e via della Banchina;
2. a ridosso degli edifici del soppresso Servizio Escavazione Porti;
3. nel raggio di azione di mezzi meccanici;
4. sopra/in prossimità di prese d'acqua e tombini;
5. in corrispondenza dei distributori di carburante e relativi depositi;

E' fatto obbligo ai concessionari dei distributori di carburanti, di apporre regolare segnaletica orizzontale e verticale delimitante le aree dei relativi distributori. Mentre l'area dei depositi carburante, dovrà essere delimitata con apposita segnaletica orizzontale gialla riportante la scritta "SOSTA VIETATA".

ART.10 Nell'area adiacente l'Ufficio Circondariale Marittimo delimitata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo la sosta è consentita - h24 - esclusivamente alle autovetture espressamente autorizzate.

ART.11 I permessi di sosta degli autoveicoli rilasciati in base a quanto previsto dai precedenti articoli sono i seguenti:

- A) contrassegno conforme all'allegato A della presente Ordinanza per la sosta dei veicoli sull'area demaniale marittima antistante l'intestato Ufficio Circondariale Marittimo;
- B) contrassegno conforme all'allegato B per la sosta nelle aree a disco orario per un periodo superiore a un'ora.;

I permessi di cui al precedente comma devono essere esposti durante la sosta dei veicoli, sono strettamente personali e del loro uso rispondono direttamente i titolari.

Sono, altresì revocati a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Marittima nei seguenti casi:

- Illecito o irregolare uso dell'autorizzazione da parte del titolare;
- Grave o reiterata omissione delle disposizioni impartite con la seguente Ordinanza;
- Intervenuta carenza dei requisiti soggettivi del titolare, ovvero delle motivazioni poste a sostegno della determinazione al rilascio del permesso.

ART.12 L'area situata dietro i locali A.N.M.I. è riservata alla sosta di ciclomotori.

ART.13 L'Amministrazione della Città di Terracina è incaricata di predisporre idonea segnaletica orizzontale e verticale conformemente alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza avendo in particolare cura di:

- destinare un sufficiente numero di posti auto per la sosta di veicoli condotti da portatori di handicap;



Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina

- installare presso ognuno degli accessi alle banchine portuali un segnale verticale di *pericolo di caduta in mare per i veicoli integrato con pannello riportante l'indicazione che lungo le banchine portuali, la circolazione dei veicoli avviene sotto la responsabilità del conducente dei medesimi.*

- ART.14** Sono abrogate le Ordinanze n° 02/2002 in data 15.01.2002, n° 08/02 del 08.03.2002, n° 40/02 del 17.07.2002, n° 01/2001 del 09.01.2001, 54/2001 del 26.07.2001, n° 33/98 in data 01.07.1998, n° 64/97 in data 12.11.1997, e tutte le disposizioni in contrasto con la presente.
- ART.15** La circolazione di tutti i veicoli nell'ambito portuale, per quanto non specificamente previsto dalla presente Ordinanza è regolamentata dalle norme del Codice della Strada emanato con Decreto Legislativo 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione.
- ART.16** Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, il personale del Corpo di Polizia Municipale di Terracina, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- ART.17** I contravventori alla seguente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 comma 1 e/o 2° e 1161 del Codice della Navigazione ovvero ai sensi del Codice della Strada.

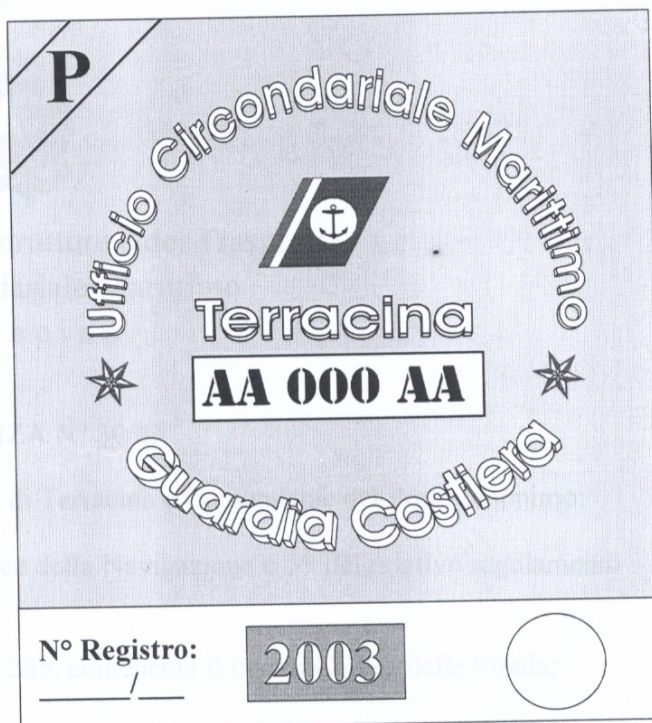
Terracina, 02 Luglio 2003

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Paolo MARZIO

(Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)



A



B

17.